

(N. 1492)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 155)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 MAGGIO 1956

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina  
di carni e strutto

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, società a responsabilità limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Società importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino, società a responsabilità limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresì di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.

#### Art. 2.

Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:

a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in

lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;

b) tra i costi — comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonchè gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi — ed il ricavato ottenuto dalla vendita.

#### Art. 3.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente, per la differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, verranno effettuati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sulla base del rendiconto della valuta ceduta da presentarsi dall'Ufficio medesimo.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato per la differenza tra i costi e i ricavi, di cui al precedente articolo, verranno effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo articolo 4. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandati diretti a favore dell'ente importatore oppure degli enti finanziatori per la parte

di rispettiva competenza ove sussistesse ancora un residuo credito degli Enti finanziatori medesimi.

#### Art. 4.

Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

#### Art. 5.

È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario:

#### *Esercizio 1947-48*

Capitolo numero 422-xx  
(nuovo). — Onere derivante dal maggior costo rispetto al ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 . . . L. 1.500.000.000